SENTENZA DELLA CORTE
16 dicembre 1992 *

Nel procedimento C-306/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Rochdale Borough Council

e

Stewart John Anders,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

* Lingua processuale: l'inglese.

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il Rochdale Borough Council, dai signori M. Beloff, QC, e S. Sauvain, barrister;

— per il signor Stewart John Anders, dai signori D. Vaughan, QC, e W. Elland, barrister;

— per il governo del Regno Unito, dalla signora J. Hay, del Treasury Solicitor's Department, assistita dal signor N. Paines, barrister, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Rochdale Borough Council e del signor Stewart John Anders, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora L. Hudson, assistita da Sir N. Lyell, QC, Attorney General, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor A. Ridout, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 2 giugno 1992,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 28 giugno 1988, pervenuta in cancelleria il 19 ottobre seguente, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il Rochdale Borough Council ed il signor Anders in relazione al fatto che quest'ultimo, contravvenendo agli artt. 47 e 49 dello Shops Act (legge in materia di esercizi commerciali), mantiene i propri locali di vendita al minuto aperti la domenica per lo svolgimento di operazioni commerciali diverse da quelle consentite dall'allegato V di questa legge.

3 L'allegato V dello Shops Act elenca gli articoli per i quali, in via di deroga, è ammessa la vendita domenicale negli esercizi commerciali. Trattasi in particolare delle bevande alcoliche, di taluni prodotti alimentari, dei tabacchi, dei giornali e di altri beni di consumo corrente.

4 Dinanzi al giudice nazionale il signor Anders ha sostenuto che le norme dello Shops Act costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni, ai sensi dell'art. 30 del Trattato, che non trova giustificazione alla stregua dell'art. 36, in quanto il divieto di esercitare la domenica attività di commercio al minuto restringe gli scambi intracomunitari oltre la misura del necessario per la salvaguardia dei principi menzionati nell'art. 36 del Trattato.

5 Preso atto di tale argomentazione, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se costituisca misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni ai sensi dell'art. 30 del Trattato la circostanza che uno Stato membro vieti agli esercenti di commercio al minuto l'apertura domenicale dei loro esercizi alla clientela, finalizzata alla vendita di articoli, fatta eccezione per quegli articoli determinati la cui vendita è autorizzata, qualora a tale divieto consegua una riduzione, in dati assoluti, del volume delle vendite di questi

esercizi in particolare per quanto riguarda gli articoli prodotti in altri Stati membri, e, pertanto, del volume delle importazioni di questi articoli in provenienza da altri Stati membri.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il detto divieto trovi la propria giustificazione in una delle deroghe all'art. 30 previste nell'art. 36 ovvero in qualsiasi altra deroga disposta dal diritto comunitario.

3) Se ai fini della soluzione da dare alla prima o alla seconda questione rilevi l'esistenza di un elemento atto a trasformare il divieto di cui trattasi in un mezzo di discriminazione arbitraria o in una restrizione dissimulata agli scambi tra gli Stati membri o in una misura non conforme al principio della proporzionalità o non giustificata sotto altri aspetti.

4) Qualora il divieto di cui alla prima questione sia incompatibile con l'art. 30 e non trovi alcuna giustificazione alla stregua dell'art. 36, se sia del tutto illegittimo che esso venga opposto ad un esercente nello Stato membro oppure se la sua applicazione sia preclusa unicamente nella parte in cui riguarda le operazioni relative alle merci prodotte in altri Stati membri o importate da tali Stati».

6 In data posteriore all'ordinanza di rinvio la Corte, con sentenza 23 novembre 1989, causa C-145/88, B & Q (Racc. pag. 3851), ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che il divieto da esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l'apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto, qualora gli effetti restrittivi sugli scambi comunitari che ne possono eventualmente risultare non eccedano il contesto degli effetti caratteristici di una normativa di tal genere.

7 Nelle successive sentenze 28 febbraio 1991, causa C-312/89, Conforama (Racc. pag. I-997), e causa C-332/89, Marchandise (Racc. pag. I-1027), la Corte ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.

8 Dopo aver ricevuto comunicazione delle suddette tre sentenze, il giudice di rinvio, con lettera 13 giugno 1991, ha segnalato alla Corte che, alla luce segnatamente della citata sentenze B & Q, le prime tre questioni erano divenute prive d'oggetto, ma che una pronuncia sulla quarta questione rimaneva nondimeno necessaria.

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 Si deve rilevare che, nella sentenza pronunciata in pari data alla presente, nella causa Council of the City of Stoke-on-Trent e Norwich City Council (causa C-169/91), vertente su una disciplina normativa sostanzialmente identica a quella oggetto della presente causa, la Corte ha dichiarato che l'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una disciplina nazionale che vieti l'apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.

11 Ne consegue che anche la soluzione della quarta questione non è più necessaria.

Sulle spese

12 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, con ordinanza 28 giugno 1988, dichiara:

Non occorre pronunciarsi sulle questioni deferite.

Due Kakouris Rodríguez Iglesias Murray

Mancini Joliet Diez de Velasco Kapteyn Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 1992.

Il cancelliere Il presidente

J.-G. Giraud O. Due